

Convenzione sulla somministrazione della carne (1 Giugno 1829)

A cura di Giacomino Zirottu

Convenzione sulla somministrazione della carne alla Regia Truppa stazionata a Mamojada, ed al Comune del medesimo, tenutasi tra i membri componenti il Consiglio Comunitativo da una parte e Ponziano Dessolis, e Giuseppe e Francesco fratelli Piras o all'altra, tutti del Villaggio di Mamojada.

Addi primo Giugno 1829, Mamojada.

Costituiti personalmente nanti il sotto Notaio, alla presenza dei testi, dai medesimi appieno conosciuti il Sindaco Don Giuseppe Meloni Satta, ed i Consiglieri Mattia Massidda, Don Gio. Maria Angioi, Don Diego Meloni, Antonio Golosio, Rafaele Zanzu ed Antonio Billai da una parte e Ponziano Dessolis, Giuseppe e Francesco fratelli Piras dall'altra, tutti di questo villaggio, dicono che essendo non solo utilissima, ma eziandio necessaria la somministrazione della carne alla Regia Truppa qui stazionata, ed al Comune, perciò, non potendosi la medesima eseguire, che per mezzo d'impresari, hanno stabilito detti membri componenti il Consiglio Comunitativo, ed i predetti Dessolis, e Piras d'effettuarla, mediante le condizioni, ed obbligazioni infranotande, poichè, oltre d'essere i medesimi persone abili, idonee, e risponsali, potranno disimpegnarsi a preferenza di qualsivoglia persona, onde rendere appagate le brame di chi tanto richiede; e volendone pertanto ridurre la memoria del fatto in iscritto, perciò li suddetti Dessolis, e Piras da una parte, e le sullodate persone nella prefata qualità dall'altra, per se stessi, e di loro spontanea volontà, ed in ogni miglior modo del dritto pattuiscono, e convengono come in appresso:



Matrimonio Dessolis-Paddeu (1939)

1. Li stessi Dessolis e Piras s'obbligano somministrare a sufficienza, come sopra, alla regia Truppa qui stazionata, ed a questo Comune, la carne, principiando dal primo di questo mese di Dicembre corrente anno, macellando nei mesi di Giugno, Luglio, ed Agosto tre distinti giorni della settimana, e negli altri successivi mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre due giorni alla settimana.
2. Nei mesi di Giugno e Luglio dovranno detti impresari vendere la carne a soldo uno la libra; ed in quei d'Agosto, Settembre ed Ottobre a sette Cagliaresi la libra, e nei

successivi mesi di Novembre e Dicembre finalmente ad otto vale a dire carne di bestiame vaccino e pecorino e di buona qualità.

3. Di pagarsi dagli stessi impresari la penale di due scudi applicabili metà a questa cassa comunale, e metà a questa Scuola Normale ogni qual volta esportano al pubblico carne commestibile, dicasi non commestibile, e di bestiame morto per malattia dovendosi appiù della penale suddetta bruciare simile carne nella pubblica piazza del macello a spese delli stessi impresari.
4. Che i proprietari che vorranno macellare qualche bue domito non si assoggetteranno a pagare un quarto di scudo a favore degl'impresari, ove non vogliano prevalersi della loro opera per il macellamento, e vendita della carne eseguendola da per se stessi o per mezzo d'altra persona, non però nel caso che vogliano essi proprietari prevalersi dell'opera degli impresari, poiché allora non potrebbe che conoscersi giusto detto pagamento.
5. Sarà proibito ad ogni e qualunque persona, eccettuato il bestiame porcino di vendere sort'alcuna di tutt'altro genere di bestiame, mentre lo potrà nel solo caso d'essere proprio, e d'averne prima prevenuto gli impresari, onde ottenesse dai medesimi il permesso, quale saranno tenuti accordare sempre quando le circostanze lo richiedano, e non risulti in discapito degli stessi impresari, appena d'esser tenuti alla rifrazione dei danni li uni in favore degli altri, oltre la penale, di cui all'articolo 3°, ed in favore di chi, e come allo stesso articolo.
6. Finalmente sarà obbligo del sindaco di provvedere alla Regia Truppa, ed al Comune, in caso di mancamento di carne, per colpa di detti impresari, di somministrare essa carne a spese degli stessi a qualunque costo.

Tutte le quali cose promettono, e s'obbligano detti Dessolis e Piras, nonché i membri componenti il Consiglio, adempiere "simul et in solidum" senza pretesto, causa, né difuggio alcuno, mediante obbligo della propria persona rispettiva e beni; come così li affermano, ratificano, e confermano, alla presenza dei testimoni sottoscritti e si soscrivono i predetti Sindaco e Consiglieri Nobili Angioi e Meloni, come altresì il Consigliere Billai, per asserirsi illetterati tutti gli altri Consiglieri, ed impresari, Dessolis e Piras (*seguono i nomi del sindaco e dei consiglieri*).

da *Mamoiada, il racconto del tempo*, di Giacomino Zirottu – ed. Solinas-Ollsys computer 2004 – pagg. 244-245

Giacomino Zirottu

Docente di lettere nei Licei per 30 anni si è dedicato alla ricerca sulla storia locale della Sardegna. Le sue tante opere sono state pubblicate nei periodi dal 1996 al 2004.